

NAPOLI HOLDING SRL

Sede legale: VIA G.B. MARINO, 1 NAPOLI (NA)
Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI NAPOLI
C.F. e numero iscrizione: 07942440632
Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI NAPOLI al n. 682806
Capitale Sociale sottoscritto € 15 262 735 Interamente versato
Partita IVA. 07942440632
Società con Unico Socio Comune di Napoli
Società soggetta a Direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Relazione sulla gestione

Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche

Il bilancio al 31 dicembre 2017, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di Euro 8.678.172; tale perdita non è riconducibile alla gestione operativa della società ma sostanzialmente alla necessità di operare la svalutazione della partecipazione societaria in ANM spa, per € euro 9 952 000, per la situazione di grave crisi economico finanziaria della controllata che ne ha determinato al 31.12.2017 un patrimonio netto negativo.

Questa ulteriore svalutazione è la conseguenza del conferimento deliberato dall'Amministrazione Comunale del parcheggio denominato Autosilo Brin in ANM tramite Napoli Holding che ha comportato la necessità per Napoli Holding di iscrivere la partecipazione in ANM al valore del conferimento effettuato (euro 9.952.000) e poi di svalutarla integralmente in conseguenza del patrimonio netto negativo risultante dal bilancio di ANM spa al 31.12.2017 e della procedura di concordato preventivo in corso relativo alla ANM spa.

In assenza di tale svalutazione il risultato di esercizio sarebbe stato positivo e pari ad euro 1 274 mila.

In conseguenza della perdita d'esercizio e delle perdite pregresse, il capitale sociale, è diminuito di oltre un terzo, pertanto la società rientra nella condizione prevista dall'art. 2482 bis del codice civile.

In proposito si fa presente che, con Assemblea straordinaria del 4 agosto 2017, il socio unico Comune di Napoli aveva già deliberato la copertura delle perdite complessivamente accumulate a tutto il 30 giugno 2017, mediante riduzione del capitale sociale da 81.500.000 a Euro 15.262.735. Tale operazione era stata deliberata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 che recepiva il conferimento di euro 9.952 000 relativo al parcheggio BRIN operato nel corso del 2017 ed evidenziava perdite complessive pari euro 66.237.265 al netto delle riserve disponibili. Tuttavia, il bilancio 2016, approvato in data 29 aprile 2019, ha evidenziato una perdita superiore per euro 2.382.218 a quella risultante, alla medesima data, dalla citata situazione Patrimoniale con la conseguenza che tale importo figura come perdita a nuovo nel presente bilancio incidendo negativamente sull'ammontare complessivo delle perdite accumulate.

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 2482 bis del codice civile, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dovrà provvedere alla riduzione del capitale, in proporzione delle perdite accertate

Il ritardo nella predisposizione del bilancio 2017, è stato determinato dal ritardo nella predisposizione ed approvazione dei bilanci 2016 e 2017 della propria controllata ANM S.p.A., conseguenti alle difficoltà economico-patrimoniali in cui versa tale ultima società. La mancata attuazione delle assunzioni principali previste nel piano approvato a marzo dal Consiglio Comunale ha comportato infatti, per la nostra Controllata, ulteriori perdite per il 2016, rispetto alla situazione infrannuale presentata. Tali perdite hanno del tutto azzerato il patrimonio netto esistente ad aprile 2017 dell'ANM di Euro 13.431 mila.

Il verificarsi, per ANM, della fattispecie di cui all'art 2447 c.c. e l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di procedere ai conferimenti in ossequio al divieto di soccorso finanziario previsto dalla Legge Madia, in assenza di un piano



di risanamento non più attuabile, ha portato il Comune di Napoli ad inoltrare, tramite Napoli Holding S.r.l, uno specifico atto di indirizzo, volto alla presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. da parte di ANM.

Tale domanda è stata presentata dall'Amministratore Unico di ANM in data 22/12/2017 al Tribunale di Napoli ed in data 04/01/2018 la domanda è stata accolta e sono stati dati 120 giorni per la redazione e la presentazione della documentazione necessaria per l'omologazione della stessa

Successivamente in data 2/05/2018 ANM ha presentato istanza di proroga di 60 giorni del termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art 161, comma 2 e 3 Legge fallimentare, accettata in data 22/05/2018 da parte del Tribunale competente.

Solo la presentazione in data 3/07/2018 del piano concordatario da parte dell'ANM ha consentito alla stessa di chiudere i bilanci 2016 e 2017 in continuità così come ha consentito a Napoli Holding di redigere in continuità il bilancio 2016 ed il presente rendiconto 2017. Con Decreto del 5 dicembre 2018, il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo a norma degli artt. 160 e ss. L. Fall.

I prossimi mesi saranno decisivi per il destino di entrambe le Società.

Il presente bilancio pertanto è stato proposto nel presupposto della continuità aziendale, anche se sussistono alcune significative incertezze legate alla procedura concordataria che vede coinvolta la nostra unica controllata.

Ciò anche alla luce delle disposizioni del OIC 11 che chiarisce al punto 22 che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Il citato principio contabile stabilisce inoltre nei successivi punti 23 e 24 che, anche in caso di previsione della cessazione dell'attività nel temporale futuro di riferimento e nel caso di accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 cc., si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto del limitato orizzonte temporale.

Ai fini dei criteri di valutazione, si è proceduto comunque ad adottare prudenzialmente tutte le cautele valutative che la situazione di crisi impone. In particolare, i criteri di funzionamento utilizzati sono stati adattati ad un'ottica conservativa del patrimonio aziendale, procedendo sulla base delle informazioni disponibili alla data attuale, in particolare, alla ulteriore svalutazione del valore della partecipazione nella Controllata ANM in misura pari al valore del conferimento del Parcheggio BRIN di cui si è detto, ad un analitico accertamento del presumibile valore di realizzo dei crediti, ad un preciso aggiornamento delle posizioni debitorie e delle passività ritenute probabili, con relativi accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

L'impatto di tali cautele ha comportato l'attestarsi della perdita di esercizio a Euro 8.678.172 laddove la sola svalutazione della partecipazione ha inciso per euro 9.952.000.

Informativa sulla società

Il piano di riassetto delle società operanti nel settore della mobilità

La Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre 2012 ha dato avvio al piano di riassetto delle partecipate comunali, individuando come prima azione la riorganizzazione delle società partecipate operanti nel settore della mobilità urbana. In attuazione della citata Delibera ed ai sensi del punto 5) della parte dispositiva della stessa, Napolipark s.r.l ha assunto il ruolo di holding operativa del costituendo gruppo societario unico per la mobilità, giusto verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Napolipark s.r.l del 20 dicembre 2012,

con il conferimento alla succitata società dell'intero pacchetto azionario già detenuto dal Comune di Napoli in ANM S.p.A. e Metronapoli S.p.A.

Successivamente la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013 ha approvato la nuova configurazione complessiva del gruppo societario che, mantenendo in capo al Comune di Napoli le funzioni di programmazione ed indirizzo strategico, ha previsto:

a) la fusione di Metronapoli e ANM per incorporazione della prima nella seconda,

b) la trasformazione di Napolipark in "Napoli Holding S.r.l." per la gestione, tra l'altro, del trasporto pubblico locale (TPL), attraverso il trasferimento delle funzioni amministrative relative al TPL, di competenza del Comune di Napoli, nelle seguenti materie.

- gestione del processo di pianificazione degli investimenti,
- gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio,
- controllo, vigilanza e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti

Tale atto deliberativo è stato adottato anche tenendo presente la legge della Regione Campania n. 3 del 28 marzo 2002 (nel testo all'epoca vigente), la quale, all'art. 28, prevedeva la possibilità per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, per ciascun ambito provinciale e/o metropolitano, un'agenzia per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale di loro competenza

L'assemblea dei soci di Napolipark srl del 1 agosto 2013 ha modificato la ragione sociale in Napoli Holding srl ed ha recepito la nuova "mission" societaria, adeguando lo statuto, in coerenza con quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n. 36/2013.

In data 27 dicembre 2013 l'assemblea dei soci di ANM S.p.A. ha deliberato l'acquisizione del ramo d'azienda, di tutte le attività operative e di tutti i dipendenti di Napoli Holding srl. Tale acquisizione, ratificata in pari data dall'assemblea dei soci di Napoli Holding srl, ha sancito la trasformazione della società Napoli Holding srl in holding "pura", con funzioni di direzione e coordinamento nei confronti della controllata (in coerenza con quanto previsto dalla D.G.C. n. 854/2012 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 59/2012);

La Giunta Comunale con propria delibera n. 1095 del 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto previsto nella D.C.C. n. 36/2013, ha trasferito a Napoli Holding srl, le funzioni amministrative in materia di TPL di competenza del Comune di Napoli ed approvato lo schema di convenzione per l'espletamento delle attività in questione (c.d. "Prima Convenzione"). Sia la D.C.C. n. 36/2013, sia la D.G.C. n. 1095/2013, nel prevedere il trasferimento della disponibilità in capo a Napoli Holding di tutti gli immobili, impianti e reti di proprietà comunale, essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano (allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013 di proposta al Consiglio, approvata con la citata D.C.C. n. 36/2013), demandavano ad un successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e delle condizioni del trasferimento in questione.

In data 3 novembre 2014 con D.G.C. n. 772 la Giunta Comunale ha stabilito che la disponibilità degli immobili, impianti e reti di cui all'allegato n. 9 alla D.G.C. n. 474/2013, unitamente a quelli successivamente individuati e censiti dalla Direzione Centrale Patrimonio, fosse trasferita alla Napoli Holding srl a titolo di comodato gratuito, previa stipula di uno o più contratti di comodato che prevedano la possibilità, per la società comodataria, di assegnare a sua volta la disponibilità dei beni in questione al soggetto gestore dei servizi di TPL, nei termini e con le modalità previste dal Contratto di Servizio che si stipulerà tra Napoli Holding srl e il soggetto gestore. Con tale delibera è stato approvato un nuovo schema di Convenzione che ha sostituito integralmente quello allegato alla D.G.C. n. 1095/2013 e si sono autorizzati i dirigenti comunali competenti alla stipula degli atti consequenziali.

In data 18/12/2014 è stata sottoscritta con il Comune di Napoli la convenzione per l'assunzione da parte di Napoli Holding s.r.l. delle funzioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2013 ed in pari data è stato sottoscritto con l'ANM S.p.a. il contratto per la gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano nel Comune di Napoli, affidato secondo la modalità dell' "in house providing"

Successivamente, ai sensi dell'art 4 del contratto di servizio stipulato in data 18/12/2014 con la controllata ANM Spa, il 21/12/2015 è stato sottoscritto il contratto di locazione delle funicolari di Chiaia, Montesanto e Centrale strumentali all'esercizio del TPL, stabilendo un canone annuo comprensivo di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa annuale è stata determinata in € 189.000 oltre iva.

L'affidamento alla Napoli Holding delle funzioni amministrative in materia di TPL.

Con la stipula della Convenzione succitata, il Comune di Napoli ha trasferito a Napoli Holding srl le funzioni amministrative in materia di TPL di Sua competenza, in particolare:

- a) la gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- b) la gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità, progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) la gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;



- d) la stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio,
- e) il controllo, la vigilanza e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti

Le nuove funzioni affidate alla società sono le seguenti:

1. le funzioni amministrative già di competenza del Comune di Napoli in materia di trasporto pubblico locale, ossia programmazione e controllo operativo dei servizi connessi, nonché la competenza per l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti il settore della mobilità, la gestione e la stipula dei conseguenti Contratti di Servizio;
2. la gestione delle risorse destinate al servizio di TPL in ambito urbano e degli eventuali contributi pubblici sia in conto esercizio che in conto capitale, con la conseguente necessaria attività di pianificazione degli investimenti strutturali e l'eventuale connessa attività di reperimento sul mercato delle ulteriori risorse finanziarie ritenute necessarie al loro completamento,
3. l'amministrazione, in via diretta o indiretta, finalizzata alla salvaguardia ed alla valorizzazione, del proprio patrimonio e dei beni conferiti di proprietà del socio considerati essenziali alla funzionalità del servizio di TPL in ambito metropolitano;
4. l'eventuale indizione, ricorrendone le condizioni economico-finanziarie e normativo/regolamentari, di una gara per la vendita di parte delle quote azionarie del soggetto gestore dei servizi di TPL, fermo restando la volontà dell'Amministrazione di conservare la maggioranza azionaria della società oggetto di gara

A Napoli Holding, inoltre, per la concreta ed efficace attuazione della funzione assegnata di cui al punto 2), sono riconosciute.

- le risorse a carico del Bilancio comunale attribuite alla Società sotto forma di un trasferimento diretto;
- le risorse stanziare dalla Regione Campania per il finanziamento dei c.d. "servizi minimi di TPL" del Comune di Napoli, per assegnazione di quanto previsto nei relativi "Piani triennali per i servizi minimi"

Con riferimento alla gestione delle risorse pubbliche destinate ai servizi TPL, la Società ha il compito di monitorare ed appurare la corretta esecuzione delle prestazioni contemplate, in attuazione degli specifici programmi di esercizio annuali approvati dall'Amministrazione Comunale.

Come ampiamente descritto in sede di redazione dei bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016, prima che il sottoscritto assumesse l'incarico di Amministratore Unico di Napoli Holding, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, in risposta a specifica istanza di Interpello precedentemente presentata dalla società in ordine al comportamento adottato in merito alla non assoggettabilità ad iva dei contributi TPL fatturati al Comune, ha fornito nel settembre 2016 la sua interpretazione, considerando i contributi erogati per la gestione del TPL da sottoporre a Iva e ad split payment, contrariamente al comportamento adottato fino ad allora dalla società, riconoscendo di rimando la detraibilità delle fatture ricevute da ANM per le prestazioni di servizi di trasporto da questi effettuate

Pertanto Napoli Holding, in seguito alla risposta ricevuta dall'Agenzia, ha posto in essere una serie di atti nell'intento di adeguarvisi, per non rischiare di incorrere in condotte penalmente rilevanti: inevitabilmente anche l'esercizio 2017 ha risentito delle scelte comportamentali adottate dal mio predecessore.

In data 25 giugno 2018, all'esito di una verifica iniziata il 5 marzo dello stesso anno, la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia dell'Entrate ha consegnato a Napoli Holding S.r.l. un PVC evidenziando i seguenti rilievi afferenti gli anni di imposta 2015 e 2016 oggetto di verifica:

- omessa fatturazione di operazioni imponibili con recupero IVA per Euro 7.975.095;
- indebita deduzione di interessi passivi non inerenti ai fini IRES per Euro 6.955;
- indebita deduzione di interessi passivi in presenza di ROL negativo, ai fini IRES, anno 2015, per Euro 85.301;
- indebita deduzione di interessi passivi non inerenti ai fini IRES, anno 2016, per Euro 10.204.

In data 20 agosto 2018 sono state depositate apposite osservazioni finalizzate a stimolare il riesame dei rilievi formulati e con successiva nota del mese di aprile c.a. l'Ufficio delle imposte ha comunicato all'azienda, sentita anche la competente Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe proceduto alla contestazione dei due rilievi concernenti il recupero dell'Iva e ha riconosciuto alla società la possibilità di avvalersi, quanto alle altre contestazioni, della definizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 119/2018 escludendo gli importi relativi ai due rilievi sopra riportati.

La società ha quindi proceduto alla definizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 119/2018 escludendo gli importi relativi ai due rilievi IVA e, in conformità a quanto indicato dalla medesima Agenzia delle Entrate nella comunicazione in risposta ad una richiesta di assistenza avanzata dalla medesima azienda sulle modalità della definizione, ha presentato, precedentemente alla data di redazione del presente bilancio, le dichiarazioni correttive ai fini IRES, sia per l'anno 2015 sia per l'anno 2016, con contestuale versamento delle somme da definire.

Fatti di particolare rilievo

La risposta dell'Agenzia delle Entrate non ha permesso, pertanto, l'attuazione delle ipotesi di recupero di somme a titolo di corrispettivi, con la conseguente riduzione dei corrispettivi da contratto di servizio con il Comune di Napoli nel 2015 di Euro/milioni 24 rispetto all'esercizio precedente e di Euro/milioni 27 rispetto al Piano Industriale 2015-2017 con impatto negativo anche sulle previsioni di cash-flow della Controllata.

Ciò ha contribuito a determinare lo slittamento dell'approvazione del rendiconto 2015 in quanto per consentire la continuità della Controllata, si è dovuto procedere alla redazione di un nuovo piano. La mancata realizzazione delle assunzioni alla base del precedente piano industriale e le perdite registrate dalla suddetta controllata ANM hanno comportato, per tale ultima società, la necessità di predisporre un nuovo piano strategico di risanamento stabile e di rilancio 2017-2019 contenente una serie di misure volte allo stabile risanamento approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera 132 del 15/03/2017 e successivamente dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 31/03/2017.

In data 18/04/2017 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria della Napoli Holding, in cui l'Amministrazione Comunale ha confermato gli impegni dell'Amministrazione in merito alle risorse destinate al finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale gestiti da ANM Spa, nonché in merito alle risorse stanziare per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Successivamente in data 26/04/2017 si è tenuta l'Assemblea dell'ANM in sede ordinaria e straordinaria. In sede ordinaria si è proceduto all'approvazione del bilancio 2015 in continuità, sulla base del nuovo piano redatto dall'AU della società e degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n. 23 e confermati dalla stessa nell'Assemblea ordinaria della Holding

In sede straordinaria, invece, si è proceduto all'approvazione della situazione economico patrimoniale redatta dall'ANM ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice civile, che ha evidenziato ulteriori perdite per circa Euro 32.351 mila che, cumulate a quelle precedenti, al netto dell'azzeramento di tutte le riserve disponibili, hanno comportato una riduzione conseguente del capitale sociale di circa Euro 90.021 mila. Si è proceduto, altresì, in quella sede al perfezionamento del primo conferimento in natura, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 31/03/2017.

A seguito di perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 ter lett. b), l'Amministrazione Comunale ha conferito in ANM il parcheggio denominato Autosilo Brin, valutato dall'esperto indipendente in Euro 9.952 mila, con sottoscrizione delle relative azioni da parte della Napoli Holding Srl con controvalore in apposita riserva del patrimonio.


La Napoli Holding ha azzerato sin dal 2015 il valore della partecipazione detenuta nell'ANM, in linea, con il principio contabile n. 1 e con il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma procedendo alla reale rappresentazione del patrimonio della Società.

In data 4/08/2017 la Napoli Holding ha proceduto all'azzeramento delle perdite registrate, presentando una situazione ex art. 2482 bis al 30/06/2017, redatta con criteri di continuità, riservandosi di riconvocare una nuova Assemblea allorché la Controllata avesse chiuso il proprio rendiconto 2016 e di conseguenza anche la Napoli Holding avesse predisposto il proprio bilancio.

Successivamente, il venir meno delle assunzioni principali previste nel piano approvato a marzo dal Consiglio Comunale ha comportato per la nostra Controllata ulteriori perdite per il 2016, rispetto alla situazione infrannuale presentata ex art. 2446 c.c., che ha del tutto azzerato il patrimonio netto esistente ad aprile 2017 dell'ANM di Euro 13.431 mila.

La fattispecie dell'art. 2447 ed i rilevanti debiti accumulati dall'ANM con il conseguente rischio di azioni esecutive da parte dei creditori ha portato l'Amministrazione Comunale ad inoltrare tramite la Napoli Holding proprio atto di indirizzo volto alla presentazione della domanda di concordato "in bianco".

Tenuto conto della situazione di grave crisi e dell'indirizzo strategico ricevuto, in data 22/12/2017 la società controllata ANM S.p.A. ha presentato presso il Tribunale di Napoli istanza di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., con riserva di successivo deposito del piano concordatario e di tutta la documentazione prevista dalla citata legge fallimentare



A seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale di Napoli di tale istanza, in data 3/07/2018 la società controllata ha depositato il ricorso per l'ammissione a tale procedura concorsuale, corredato del relativo piano concordatario.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatto con il supporto di un consulente esterno, oltre alla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state oggetto di attestazione ex art 161, comma terzo, L.F., da parte del professionista incaricato. Tale piano, prevede un'ipotesi di continuità diretta dell'attività caratteristica della società controllata fino alla scadenza dei contratti di servizio, confermando la gestione in-house del trasporto su gomma e su ferro da parte del Comune di Napoli, ed il miglior realizzo degli asset che non sono direttamente funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale.

In data 10/11/2018, su richiesta del Tribunale, ANM ha depositato il piano aggiornato con attestazione, ed alla luce delle risultanze dei bilanci 2016 e 2017 approvati da Napoli Holding e, in data 5 dicembre 2018, lo stesso Tribunale, con proprio decreto, ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della società richiedente, fissando al 28 marzo 2019 l'udienza dei creditori per la votazione della proposta di concordato, udienza poi prorogata da ultimo al giorno 2 luglio 2019.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, Napoli Holding ha conseguentemente potuto redigere il bilancio 2016, approvato dall'assemblea del 29 aprile 2019, ed il presente bilancio relativo all'esercizio 2017.

Attività di direzione e coordinamento

Al sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente "Comune di Napoli" nonché soggetta a controllo analogo da parte dello stesso Ente nelle forme e modalità stabilite dall'art. 9 bis dello statuto sociale.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Come si rileva dai seguenti prospetti, rispetto al 2016, l'esercizio 2017 ha registrato un decremento del capitale circolante (Euro 44.717.370) ed un pressoché corrispondente decremento delle passività correnti (Euro 44.784.093), in conseguenza della riduzione dei crediti verso controllante Comune di Napoli e verso la controllata ANM S.p.A. relativi ai contributi sul TPL ed alla riduzione dei debiti verso la controllata ANM S.p.A. aventi uguale natura.

Le immobilizzazioni si riducono per effetto degli ammortamenti dell'esercizio. I fondi rischi si riducono essenzialmente per effetto del rilascio delle sanzioni accantonate negli esercizi 2015 e 2016 per oltre euro 1 milione a seguito della intervenuta revisione del PVC da parte dell'agenzia delle entrate di cui si è detto.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE CIRCOLANTE	80.852.965	99,11 %	125.570.335	99,36 %	(44.717.370)	(35,61) %
Liquidità immediate	568.984	0,70 %	627.441	0,50 %	(58.457)	(9,32) %
Disponibilità liquide	568.984	0,70 %	627.441	0,50 %	(58.457)	(9,32) %
Liquidità differite	80.283.981	98,41 %	124.942.894	98,87 %	(44.658.913)	(35,74) %
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	80.283.026	98,41 %	124.941.896	98,86 %	(44.658.870)	(35,74) %
Ratei e risconti attivi	955		998		(43)	(4,31) %
IMMOBILIZZAZIONI	725.689	0,89 %	806.927	0,64 %	(81.238)	(10,07) %
Immobilizzazioni immateriali						
Immobilizzazioni materiali	619.295	0,76 %	700.533	0,55 %	(81.238)	(11,60) %
Crediti dell'Attivo Circolante a m/ termine	106.394	0,13 %	106.394	0,08 %		

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
TOTALE IMPIEGHI	81.578.654	100,00 %	126.377.262	100,00 %	(44.798.608)	(35,45) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE DI TERZI	77.378.077	94,85 %	123.450.510	97,68 %	(46.072.433)	(37,32) %
Passività correnti	76.079.134	93,26 %	120.863.227	95,64 %	(44.784.093)	(37,05) %
Debiti a breve termine	76 079 134	93,26 %	120 863 227	95,64 %	(44 784 093)	(37,05) %
Rater e sconti passivi						
Passività consolidate	1.298 943	1,59 %	2.587.283	2,05 %	(1.288.340)	(49,80) %
Debiti a m/l termine			189 962	0,15 %	(189 962)	(100,00) %
Fondi per rischi e oneri	1 276 641	1,56 %	2 385 230	1,89 %	(1 108 589)	(46,48) %
TFR	22 302	0,03 %	12 091	0,01 %	10 211	84,45 %
CAPITALE PROPRIO	4.200.577	5,15 %	2.926.752	2,32 %	1.273.825	43,52 %
Capitale sociale	15 262 735	18,71 %	81 500 000	64,49 %	(66 237 265)	(81,27) %
Riserve	(1)		7 826 947	6,19 %	(7 826 948)	(100,00) %
Utili (perdite) portati a nuovo	(2 383 985)	(2,92) %	(83.273 340)	(65,89) %	80 889 355	97,14 %
Utile (perdita) dell'esercizio	(8 678 172)	(10,64) %	(3 126 855)	(2,47) %	(5 551 317)	(177,54) %
Perdita ripianata dell'esercizio						
TOTALE FONTI	81.578.654	100,00 %	126.377.262	100,00 %	(44.798.608)	(35,45) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni	678,28 %	417,79 %	62,35 %
Banche su circolante	0,23%	0,50%	(54)%
Indice di indebitamento	18 42	42,18	(56,33) %
Mezzi propri su capitale investito	5,15 %	2,32 %	121,98 %
Oneri finanziari su fatturato	0,02 %	0,04 %	(50,00) %
Indice di disponibilità	106,27 %	103,89 %	2,29 %
Margine di struttura primario	3 581 282,00	2 226 219,00	60,87 %
Indice di copertura primario	6,78	4,18	62,20 %
Margine di struttura secondario	4 880 225,00	4 813 502,00	1,39 %
Indice di copertura secondario	8,88	7,87	12,83 %
Capitale circolante netto	4 773 831,00	4 707.108,00	1,42 %
Margine di tesoreria primario	4 773 831,00	4.707.108,00	1,42 %

INDICE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazioni %
Indice di tesoreria primario	106,27 %	103,89 %	2,29 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

Il margine operativo netto è negativo e pari ad Euro 282.823 con un significativo miglioramento rispetto all'esercizio 2016 di Euro 2.983.453, riconducibile sia ai minori accantonamenti al fondo rischi sia all'incremento della voce altri ricavi e proventi su cui ha inciso prevalentemente, come detto, il rilascio per oltre euro 1 milione del fondo rischi sanzioni per PVC in materia di Iva a seguito del riesame effettuato dall'Agenzia delle Entrate nell'aprile 2019. Sull'esercizio precedente ha inciso la svalutazione crediti per Euro 1.076.221. Sul peggioramento del risultato finale della gestione 2017 (perdita pari ad euro 8.678 mila) rispetto alla perdita del 2016 (3.127 mila) incide la svalutazione prudenzialmente effettuata nell'esercizio del valore della partecipazione in ANM per consentirne l'annullamento, pari ad euro 9.952.000 (valore di stima dell'immobile di Via Brin conferito, per il tramite della Napoli Holding, nella ANM).

Conto Economico

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assolute	Variaz. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	103.765.216	100,00 %	109.682.115	100,00 %	(5.916.899)	(5,39) %
- Consumi di materie prime	919		902		17	1,88 %
- Spese generali	101.934.036	98,24 %	109.006.926	99,38 %	(7.072.890)	(6,49) %
VALORE AGGIUNTO	1.830.261	1,76 %	674.287	0,61 %	1.155.974	171,44 %
- Altri ricavi	1.611.919	1,55 %	396.069	0,36 %	1.215.850	306,98 %
- Costo del personale	179.253	0,17 %	180.277	0,16 %	(1.024)	(0,57) %
- Accantonamenti	240.419	0,23 %	892.337	0,81 %	(651.918)	(73,06) %
MARGINE OPERATIVO LORDO	(201.330)	(0,19) %	(794.396)	(0,72) %	593.066	74,66 %
- Ammortamenti e svalutazioni	81.493	0,08 %	2.471.880	2,25 %	(2.390.387)	(96,70) %
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	(282.823)	(0,27) %	(3.266.276)	(2,98) %	2.983.453	91,34 %
+ Altri ricavi	1.611.919	1,55 %	396.069	0,36 %	1.215.850	306,98 %
- Oneri diversi di gestione	22.508	0,02 %	190.702	0,17 %	(168.194)	(88,20) %
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	1.306.588	1,26 %	(3.060.909)	(2,79) %	4.367.497	142,69 %
+ Proventi finanziari	365		10.589	0,01 %	(10.224)	(96,55) %
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	1.306.953	1,26 %	(3.050.320)	(2,78) %	4.357.273	142,85 %
+ Oneri finanziari	(20.924)	(0,02) %	(47.473)	(0,04) %	26.549	55,92 %
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	1.286.029	1,24 %	(3.097.793)	(2,82) %	4.383.822	141,51 %
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	(9.952.000)	(9,59) %			(9.952.000)	
+ Quota ex area straordinaria						
REDDITO ANTE IMPOSTE	(8.665.971)	(8,35) %	(3.097.793)	(2,82) %	(5.568.178)	(179,75) %

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assolute	Variaz. %
- Imposte sul reddito dell'esercizio	12.201	0,01 %	29.062	0,03 %	(16.861)	(58,02) %
REDDITO NETTO	(8.678.172)	(8,36) %	(3.126.855)	(2,85) %	(5.551.317)	(177,54) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio

INDICE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazioni %
R.O.E.	(206,59) %	(106,84) %	(93,36) %
R.O.I.	(0,35) %	(2,47) %	85,80 %
R.O.S.	1,28 %	(2,78) %	146 %
R.O.A.	1,60 %	(2,41) %	166,4 %
E.B.I.T. NORMALIZZATO	(8 645 047,00)	(3 060 909)	(182,4) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

La nuova configurazione di Napoli Holding, quale capogruppo delle aziende di trasporto del Comune di Napoli, espone la società ed il suo patrimonio agli effetti dei risultati economici e patrimoniali della sua controllata ANM e pertanto ai rischi ed incertezze legati all'evoluzione del quadro normativo di riferimento del TPL, nonché all'esito della procedura di concordato preventivo attivata dalla stessa in data 22/12/2017.

Il settore TPL, disciplinato da un complesso di norme di rango comunitario, nazionale e regionale, è stato oggetto di continui interventi normativi.

Successivamente all'abrogazione dell'art. 23 bis D.L. 112/2008, in seguito alla volontà referendaria espressa nel 2011, il Legislatore è tornato sulla materia con gli artt. 3 bis e 4 del D.L. 138/2011 (conv. con L. 148/2011); tale disciplina, limitatamente a quanto previsto dal citato art. 4, è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima con decisione n. 199/2012 della Corte Costituzionale, in quanto riproponeva di fatto – anzi rendendola ulteriormente restrittiva – quanto previsto dall'abrogato art. 23 bis, con conseguente riesplorazione della disciplina della normativa di settore nelle more disapplicata (D. LGS. 422/97, art. 61 L. 99/2009, art. 4 bis L. 102/99).

Attualmente, dunque, nell'ambito della cornice comunitaria, rappresentata dal Reg. Ce 1370/2007, il quadro normativo di settore si compone di molteplici leggi nazionali, cui si aggiungono quelle di fonte regionale.

A tale ultimo proposito si segnala che, nell'ambito dell'obbligo di definizione degli ambiti territoriali ottimali previsto dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, la recente L. R. Campania n. 5 del 06/05/2013 ha designato la Regione quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del TPL, stabilendo, inoltre, in caso di affidamento del servizio di TPL, mediante procedura di evidenza pubblica, la suddivisibilità del bacino unico regionale ottimale in più lotti individuati dalla Giunta regionale.

Le procedure di gara avviate dalla Regione Campania sono state sospese a seguito della Camera di Consiglio del 18/12/2014; successivamente la Sezione III del Tar Napoli ha confermato il provvedimento di sospensione cautelare degli atti della gara TPL gomma bandita dalla Regione Campania.

E poi, è intervenuta l'Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di gare con la Delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 che approva le misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare e per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale e la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; le misure previste dall'Autorità potrebbero comportare una diversa impostazione delle gare, eventualmente anche di quelle avviate ma sospese della Regione Campania

E' prevista la partecipazione degli Enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento di Giunta regionale, in corso di emanazione

Inoltre, la citata L. R. Campania 5/2013, nel modificare la L. R. Campania n. 3/2002, che specifica le modalità di affidamento erogazione e controllo del servizio, ha attribuito alla Regione le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza anche ai sensi dell'art. 3 bis D. L. 138/2011, oltre le funzioni amministrative in tema di organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, privando altresì Province, Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitane dei compiti di amministrazione.

Sono inoltre eliminati i poteri di pianificazione dei servizi delle Province (art. 16) ed è stato abrogato il comma 2 dell'art. 42 a norma del quale la Regione trasferiva agli Enti locali le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.

E' opportuno anche segnalare l'abrogazione del sistema previsto di adeguamento annuale ed arrotondamento automatico delle tariffe del TPL, prima effettuato secondo il meccanismo del "price cap" e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento, di cui al comma 1 dell'art. 39 della L. Reg. Campania n. 1 del 30/01/2008.

Nell'ambito della descritta cornice normativa regolante le modalità dell'affidamento del servizio si innestano alcune discipline dettate in materia di società in "house providing"

In particolare, le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite da apposito decreto ministeriale; sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D. LGS. 50/2006 e s.m.i., adottano i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 D. LGS. 165/2001 e sottostanno alle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, incarichi di consulenza e contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie.

Si segnala infine, sotto l'aspetto economico, che è stato istituito, dalla legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 301), il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto. In particolare, l'articolo 27 (commi 1-8), del decreto legge n. 50/2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha successivamente previsto due modifiche all'entità del Fondo. E' stato infatti incrementato il Fondo di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Inoltre è stata disposta una riduzione di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo, che sarà quindi ridotto dal 2019. Lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2018-2020 ammonta pertanto a 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019 ed a 4.875,554 milioni di euro per il 2020. Fino al 2017, il Fondo veniva alimentato con una quota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, e nel Fondo confluivano anche le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011. L'aliquota di compartecipazione era determinata anno per anno con D.P.C.M. ed è stata definita per l'anno 2013 con il DPCM 26 luglio 2013 nella misura del 19,7 per cento. Lo stanziamento iniziale era stato definito in modo che la dotazione del Fondo corrispondesse agli stanziamenti al 2012, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l'anno pertanto 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La dotazione complessiva del Fondo è stata, a decorrere dal 2013, di circa 4.929 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2015, come previsto dal DPCM 11 marzo 2013, modificato dal DPCM 7 dicembre 2015, l'aliquota è stata fissata al 19,4 per cento. Per il 90% il Fondo è stato assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento. Con DPCM 7 dicembre 2015 sono stati anche modificati alcuni dei criteri di riparto del Fondo, in particolare il meccanismo di decurtazione in caso di non raggiungimento dei criteri di efficientamento dei servizi. Una ulteriore rilevante modifica dei criteri è stata definita per l'anno 2017 dal DPCM 26 maggio 2017. Il decreto legge n.

50/2017 ha anche stabilito nuovi criteri per la ripartizione del Fondo TPL, per far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale vengano sempre più affidati con procedure ad evidenza pubblica: si prevedono infatti penalizzazioni nella ripartizione del fondo, applicabili dal 2021 in base alle modifiche della legge di Bilancio 2019, per le regioni e gli enti locali che non procedano all'espletamento delle gare, nonché parametri volti a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. In materia di trasferimenti delle Regioni alle Province e alle città metropolitane per le funzioni conferite, l'art. 39 del DL n. 50 del 2017 ha previsto che il 20% del Fondo TPL sia riconosciuto alle regioni a condizione che queste provvedano annualmente all'erogazione delle risorse per le funzioni trasferite a province e città metropolitane. La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-27 giugno 2018, n. 137 (Gazz. Uff. 4 luglio 2018, n. 27 - Prima serie speciale), ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse, l'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 50, ha stabilito che a decorrere dal 2018 il riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere (in via sostitutiva) con deliberazione motivata.

Si fa presente che con l'emanazione del decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017 si è completato il quadro normativo per le società a partecipazione pubblica con la modifica e l'integrazione del decreto legislativo n. 175/2016 (legge Madia), con vincoli più stringenti in tema di partecipazioni pubbliche.

Per quanto attiene al rischio di credito, giova rammentare che l'esposizione è concentrata essenzialmente nei riguardi del Comune di Napoli, pertanto, l'Azienda presenta un rischio di insolvenza legato alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, la risposta negativa all'interpello, che ha ritenuto i contributi ricevuti dal Comune e dalla Regione soggetti ad Iva ed a split payment, in assenza di un ruolo di holding al momento non esercitato, in quanto non sono ancora confluite le altre partecipazioni, espone la società a non poter adempiere alle obbligazioni a favore della Controllata a causa di mancanza di entrate proprie, di ritardi nell'erogazione da parte dell'Amministrazione e di una mancanza di plusvalore relativo all'IVA che viene a monte trattenuta dall'Ente con lo split payment e dato le condizioni di assenza di merito creditizio, rende problematico il rimborso dei crediti Iva in assenza di rilascio di fidejussioni.

Data l'attuale mission della Società basata esclusivamente sulla gestione del TPL è normale che un eventuale esito negativo della procedura concordataria della nostra Controllata avrebbe un impatto sulla Napoli Holding, tale da comprometterne, allo stato, finanche l'esistenza.

L'esposizione debitoria nei confronti della ANM S.p.A, bilanciata da una partita creditoria nei confronti dell'Erario che allo stato non risulta ancora liquidata dell'Agenzia delle Entrate, l'incertezza sulla riscossione per gli anni 2018-2019 dei contributi TPL da trasferire alla Controllata rende il futuro della Società incerto, nonché legato all'esito della procedura di concordato preventivo alla quale è stata ammessa in data 05/12/2018 la Controllata ANM.

Informativa sull'ambiente

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di ambiente ed igiene sul posto di lavoro..

Informazioni sulla gestione del personale

Per quanto concerne le politiche del personale, segnaliamo che la società ha non ha assunto dipendenti nel corso del 2017 restando così definito il numero dei dipendenti in 4 unità di cui tre unità assunte nel corso del 2015 e una unità nel corso del 2016, avvalendosi sia di una procedura di mobilità ai sensi dell'art 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi 563-568, che di un'assunzione di un ex dirigente con la qualifica di quadro, attingendo dal bacino dei dipendenti posti in Cassa Integrazione e dalla ricollocazione dei dirigenti della società Bagnoli Futura S.p.A di trasformazione urbana in fallimento.

Inoltre nel corso del 2017 l'operatività della società è stata coadiuvata dal distacco di tre funzionari dell'Amministrazione Comunale, da 3 funzionari e 5 dipendenti distaccati dall'ANM S.p.A, di cui tre dipendenti rientrati nell'azienda di appartenenza nella seconda metà del 2017, e dalle rilevanti sinergie operate con la struttura organizzativa della Controllata.



Si fa presente che alla data di redazione del presente documento i tre funzionari del Comune di Napoli hanno cessato il loro distacco e sono rientrati all'Amministrazione di appartenenza, mentre solo 3 unità della ANM prestano ancora servizio in qualità di distaccati presso la società.

Responsabilità amministrativa della società

La Società nel 2015 si è dotata di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito, Programma o PTTI), che è stato redatto ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs n. 33/2013, tenendo conto delle delibere CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) nn. 89/2010, 105/2010 e 2/2012, della delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e delle successive delibere nn. 65/2013, 66/2013, 144/2014, nonché della Determinazione n. 8 del 17/06/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

L'Organismo di Vigilanza nominato a fine 2015 ai sensi del D. Lgs. 231/01 attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Le attestazioni sono pubblicate, in relazione alle delibere ANAC, nella sezione "Società trasparente" ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, ad oggi non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D Lgs 8 giugno 2001, n.231 adottato dalla Società nel 2016, né si è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute Decreto Legislativo n. 231/01 e smi

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell'art. 2428 del codice civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere riassunti come segue:

Ricavi/ contributi verso controllante Euro /000	2017	2016
Altri ricavi (sopravv. attive recup. spese vid. *ricavi ZTL)	0	21
Contributi TPL determinazione 12 del 31/12/2014	101.192	108.143
Contributo di funzionamento come da convenzione del 18/12/2014	962	1.143
Totale	102.154	109.307

Costi verso controllante Euro /000	2017	2016
Costo personale distaccato	77	2
Totale	77	2

crediti vs controllante (Comune di Napoli) - valori in Euro/000	fatture emesse	fatture da emettere	totale 2017	totale 2016
Supporto logistico	551	701	1.252	2.352

Segnaletica	153		153	1.336
Semaforica	864		864	3.771
Varchi telematici		461	461	461
Sosta (accertamento multe)			0	-
Supporto logistico via campegna		113	113	113
sosta (colonnine taxi)		98	98	98
recupero spese video sorveglianza			0	240
Rilascio permessi ZTL 2011 e 2012	118		118	118
Credito contrib. TPL e funz.to - det.ne 12 del 31/12/2014	9.648	51.936	61.584	86.433
Altro			16	16
Interessi Moratori supporto logistico		387	387	387
note credito da emettere			- 1.000	
			64.046	95.325
fondo svalutazione interessi di mora			-387	-387
fondo svalutazione supporto logistico			-809	-809
fondo svalutazione crediti vari			-115	-115
Totale			62.735	94.014

debiti vs controllante (Comune Napoli) - Euro/000	altro	fatture ricevute	fatture da ricevere	totale 2017	totale 2016
sosta (canone ganasce)		96		96	96
sosta (extra canone 2011-2013)		521		521	521
supporto logistico (locazione via Campegna)			113	113	113
altro	1.004			1.004	85
Totale	1.004	617	113	1.734	815

Ricavi verso Controllata ANM Spa Euro/000	2017	2016
Locazione Funicolare	189	189
Altri ricavi e proventi	4	6

Costi verso Controllata ANM Spa Euro/000	2017	2016
Costo personale distaccato ANM	374	437
Prestazione servizi TPL	101.192	108.143
Totale	101.566	108.580

Crediti v/controllata ANM - Euro/000	2017
- Fornitore ANM	
- Cliente ANM	135
- Crediti vs ANM per cong. Conferimento	67
- Crediti vs Anm per crediti vs personale	2



- credito vs ANM per ricavi di ns competenza	16
- crediti vs ANM per soldi consegnati NH BTV vecchia gestione	34
- credito vs Anm sovvl Casse automatiche CDN	78
- credito vs ANM sovvenzioni casse autom Colli Aminei	7
- credito vs ANM sovvl casse automatiche Policlinico	2
- credito ANM sovvl casse Automat Brin	4
crediti vs ANM per costi s/competenza	1
Totale crediti	346
fondi svalutazione al 31/12/2017	-210
Totale	136

Debiti v/controllata ANM - Euro/000	2017
- Fornitore ANM	1.671
- Debiti ferie e festività	613
- Debiti vs ANM per sequestro terzi Salomone Gaetano	1
- Debiti vs ANM per conferimento TFR	1.709
- Debiti vs ANM per intervento sost INAIL	4
- Debiti vs ANM per trasferimenti consolidato fiscale	6
- Debiti vs ANM per ricavi di Sua competenza	39
- Debito per Gianni	19
debito per personale distaccato	28
debito per TPL Regione Campania	4.430
debito per TPL Comune anni 2014/2016	16.433
debito per ant. Contenzioso	1
debito per tpl 2017 comune	48.020
Totale	72.974

Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale

Nella parte introduttiva della presente relazione sulla gestione sono stati ampiamente sviluppati gli accadimenti rilevanti di gestione della Napoli Holding e della sua controllata ANM, intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale.

Parimenti si è argomentato in ordine al processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate nel maggio del 2018 a seguito di verifica sugli anni di imposta 2015-2016 che ha contestato il comportamento della Società sul piano del trattamento fiscale dei contributi TPL regionali e dell'avvenuta regolarizzazione dell'IVA da parte del Comune di Napoli in luogo della medesima società ritenuta, dall'Agenzia delle Entrate, l'unico soggetto che poteva provvedervi.

Si è peraltro data informazione che l'Agenzia delle Entrate, nel mese di aprile 2019, in sede di riesame del PVC afferente gli anni 2014 e 2015, ha comunicato all'azienda, sentita anche la competente Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che non avrebbe proceduto alla contestazione dei due rilievi concernenti il recupero dell'Iva.

In conseguenza della perdita d'esercizio, pari ad euro Euro 8.678.172 e delle perdite a nuovo, pari ad Euro 2.383.985, il patrimonio netto è pari ad Euro 4.200.577 e la Società si ritrova, pertanto, nella situazione di cui all'art. 2482 bis del cc.

In proposito si sottolinea nuovamente che, con Assemblea straordinaria del 4 agosto 2017, il socio unico Comune di Napoli aveva deliberato la copertura delle perdite complessivamente accumulate a tutto il 30 giugno 2017, mediante riduzione del capitale sociale da 81.500.000 a Euro 15.262.735. Tale operazione era stata deliberata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 che recepiva il conferimento di euro 9.952.000 relativo al parcheggio BRIN operato nel corso del 2017 ed evidenziava perdite complessive pari euro 66.237.265 al netto delle riserve disponibili. La perdita consuntivata nel 2016 è risultata superiore per euro 2.382.218 rispetto alla perdita del medesimo periodo riportata nella situazione patrimoniale e pertanto detta perdita differenziale è riportata a nuovo nel bilancio 2017 unitamente al risultato di periodo 01/01/2017 – 30/06/2017, pari ad euro 1.767 emergente dalla medesima situazione patrimoniale che non ha trovato riscontro nelle risultanze di fine esercizio 2017.

La relazione sulla situazione patrimoniale della società alla data del 31.12.2018, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482 bis, mostra un risultato positivo di gestione e pertanto consente il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2017.

Con riferimento alle valutazioni effettuate in merito al rispetto del postulato della continuità aziendale, si ritiene che la capacità della Società di operare nel prevedibile futuro è subordinata ad alcuni rilevanti presupposti essenziali che risiedono nella positiva definizione della procedura concorsuale che vede coinvolta l'unica società controllata e nella realizzazione delle azioni e delle ipotesi utilizzate alla base del summenzionato piano, che risultano connessi ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della Napoli Holding s.r.l. e della società controllata.

A tal riguardo, il bilancio d'esercizio è stato predisposto con criteri di funzionamento, adottando tuttavia le cautele valutative che la situazione di crisi impone.

Infine, che il venir meno del presupposto della continuità aziendale potrebbe comportare la mancata realizzabilità delle attività iscritte e/o l'insorgere di passività non riflesse nel bilancio d'esercizio al 31/12/2017.

6) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, in conseguenza della perdita d'esercizio e delle perdite pregresse, il capitale sociale, al netto delle riserve disponibili, è diminuito di oltre un terzo, pertanto la società rientra nella condizione prevista dall'art. 2482 bis del codice civile. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dovrà provvedere alla riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, tenuto altresì conto del risultato positivo di cui alla situazione patrimoniale redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482 bis cc, si propone di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2017 pari ad Euro 8.678.172.

Napoli Holding S.r.l.
Napoli 28 giugno 2019
L'Amministratore Unico
Dr. Amedeo Manzo

